

COMUNE DI UDINE

**SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA GESTIONE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
ASSISTENZA, PER UN NUMERO MASSIMO PARI A 25 POSTI A FAVORE DEI PROFUGHI PROVENIENTI
DALL'UCRAINA ANCHE SE NON IN POSSESSO DELLO STATUS DI RICHIEDENTE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Nicoletta Stradi

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA o Capitolato) è finalizzato all'erogazione del servizio di accoglienza e assistenza, per un numero massimo pari a 25 posti a favore dei profughi provenienti dall'Ucraina anche se non in possesso dello status di richiedente, individuati e segnalati per l'accoglienza dalla Prefettura UTG di Udine, in attuazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Udine e la Prefettura di Udine in data 20/02/2025, volto a garantire un'accoglienza adeguata e conforme agli standard previsti dal capitolato ministeriale approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 4/03/2024 con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti.
2. L'organizzazione e la gestione del servizio dovranno essere adeguate oltre alle modalità meglio descritte nell'art. 6, fermo quanto previsto all'art. 9, nonché alle disposizioni contenute nel capitolato ministeriale di cui al punto precedente.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del servizio è fissata in un periodo di 9 (nove) mesi e decorrerà presumibilmente dal 01.04.2025, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, e terminerà il 31.12.2025.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni dell'appalto originario, per ulteriori 3 (tre) mesi. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine finale dell'appalto di cui al precedente comma 1.
3. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice dei Contratti, il contraente dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

ART. 3 IMPORTO A BASE D'APPALTO - VALORE DEL CONTRATTO

1. L'importo massimo posto a base di gara per il corrispettivo pro capite, pro die è fissato in misura pari a € 27,09 (I.V.A. esclusa) comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente CSA e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.
2. In aggiunta al pro-capite pro-die indicato, dovrà essere erogato ai beneficiari un pocket money pari a € 2.50 giornalieri non sottoposto a ribasso d'asta.
3. L'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio per 9 mesi ammonta a € 203.431,25 dei quali 186.243,75 € (I.V.A. esclusa) soggetti a ribasso d'asta ed € 17.187,50 non soggetti a ribasso d'asta.
4. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza oneri per la sicurezza.
5. L'importo massimo complessivo dell'eventuale rinnovo di 3 (tre) mesi ammonta ad € **270.008,75** (I.V.A. esclusa) di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali.

4. Il valore globale stimato dell'appalto (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice dei Contratti, è il seguente:

Importo a base di gara	€ 203.431,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0
Importo per l'opzione di rinnovo	€ 66.577,50
Valore globale stimato	€ 270.008,75

5. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 79.681,25= (Euro quarantottomiladuecentosedici/00) pari al 42,78% dell'importo a ribasso posto a base della procedura € 186.243,75, e stimati sulla base della Tabella allegata al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia del costo orario del lavoro per le cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, precisando che in tale importo sono stati ricompresi i soli costi della manodopera riferiti all'assistenza direttamente prestata in favore dei profughi ospitati in struttura da parte di uno staff stabilmente operante. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.
6. Il corrispettivo sarà corrisposto solo ed esclusivamente con riferimento al numero effettivo di profughi e al numero di giorni (autorizzati) di permanenza degli stessi presso la struttura.
7. L'importo a base d'appalto viene determinato prendendo in considerazione i componenti di costo indicati nella tabella di cui all'Allegato n. 1 stimati in conformità a quanto indicato nel CSA del Ministero approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 4/03/2024, (con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti) nonché calcolando in via presuntiva i costi rilevati per l'espletamento del servizio sinora eseguito, le caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio richiesto nel CSA e le rilevazioni dei prezzi correnti di mercato per servizi della medesima natura.
8. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base dell'appalto di cui al presente articolo, comma 1.

ART. 4 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo del corrispettivo è fisso ed invariabile non è ammessa la revisione del corrispettivo.

ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il Profugo è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali.
2. Sono beneficiari del servizio i profughi ucraini – uomini, donne, nuclei monoparentali con minori, nuclei familiari anche con minori - temporaneamente presenti sul territorio, che hanno titolo a fruire dell'accoglienza a carico del Ministero dell'Interno e, come tali, sono stati individuati e dichiarati accoglibili dalla Prefettura UTG nonché indirizzati al Comune di Udine a fini dell'inserimento nei percorsi di accoglienza e assistenza dallo stesso gestiti.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLO STESSO

1. Il servizio consiste nell'attivazione del complesso di misure di accoglienza e assistenza meglio specificate nel prosieguo del presente articolo, richieste per l'accoglienza dei profughi sul territorio di propria competenza.
2. La necessità di procedere all'accoglienza viene resa nota al Comune volta per volta da parte della Prefettura UTG di Udine mediante una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei beneficiari del servizio.
3. I dati identificativi dei beneficiari e la data di attivazione dell'accoglienza di ogni singolo beneficiario vengono comunicati al soggetto gestore direttamente dal Comune di Udine, tramite invio di un messaggio di posta elettronica. Il suddetto messaggio può essere inviato tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì esclusi i festivi) in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 20.00.
4. La permanenza in accoglienza e/o la cessazione della stessa saranno determinati dalla Prefettura e, in seguito, comunicati dal Comune ai soggetti gestori.
5. L'inserimento nella struttura di accoglienza dovrà essere effettuato, di norma entro 3 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione al soggetto gestore, fermo restando che nel caso di situazioni di particolare vulnerabilità potranno essere richieste accoglienze da effettuarsi nella stessa giornata dell'invio della comunicazione.
6. Il soggetto gestore provvederà ad accogliere i profughi dando tempestiva comunicazione dell'avvenuto inserimento in struttura degli stessi all'U.O. Servizio accoglienza del Comune a cui inoltre trasmetterà il contratto di accoglienza di cui allo schema-tipo, sottoscritto dal beneficiario.
7. I soggetti gestori non potranno rifiutare l'accoglienza dei profughi, salvo nel caso in cui abbiano già inviato preventiva comunicazione al Comune circa l'impossibilità di far fronte ad ulteriori inserimenti per la completa saturazione dei posti messi a disposizione.
8. Nel caso in cui si renda necessaria, la revoca dell'accoglienza potrà essere disposta unicamente dalla Prefettura UTG di Udine, anche su iniziativa del Comune di Udine che, una volta acquisita da parte del soggetto gestore del servizio apposita segnalazione, procederà con l'inoltro della stessa alla Prefettura UTG. Analogamente il Comune di Udine, una volta acquisito il provvedimento di revoca dell'accoglienza da parte della Prefettura, provvederà a comunicarlo al soggetto gestore. In nessun caso il soggetto gestore potrà procedere autonomamente alla revoca dell'accoglienza.
9. Il servizio di accoglienza dovrà essere prestato avvalendosi di alloggi di civile abitazione/strutture in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. 05.07.1975 per civili abitazioni e D.P.C.M. 21.05.2001 n. 308 per le strutture residenziali di piccole dimensioni.

10. I servizi da erogare, sommariamente riassunti di seguito, nell'ambito dell'accoglienza dei profughi devono corrispondere a uno standard di qualità il cui contenuto è dettagliato nelle specifiche tecniche di cui allo schema di Capitolato d'appalto approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 4/03/2024, (con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a un massimo di 50 posti:

- Vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio
- Gestione amministrativa degli ospiti
- Assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica e culturale, l'assistenza sociale, l'informazione, primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- Assistenza sanitaria e spese mediche ;
- Tutela legale;
- Aggiornamento e gestione della Banca Dati;
- Orientamento e accesso ai servizio del territorio (trasporti compresi);
- Fornitura attrezzature e prodotti per la pulizia;
- Fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione;
- Prodotti per l'igiene personale;
- Pocket money di € 2.50 (due/50) al giorno
- Una tessera/ricarica telefonica di € 5.00 (cinque/00) all'ingresso;
- Un kit di primo ingresso (vestiario con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa).

11. Il soggetto gestore è tenuto, inoltre, a provvedere a quanto stabilito nel successivo art. 9.

12. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione del servizio uno staff di personale comprendente almeno le seguenti figure professionali, come indicato nel CSA del Ministero approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 4/03/2024, (con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva da 21 a 30 posti (Allegato 12):

- 1 operatore diurno per almeno 11 ore al giorno
- 1 operatore notturno per almeno 8 ore al giorno
- 1 direttore/coordinatore del servizio per almeno 7 ore a settimana
- 1 medico (disponibilità 3 ore al giorno su 7 giorni)
- 1 operatore sociale per almeno 24 ore a settimana
- 1 mediatore linguistico per almeno 16 ore a settimana

13. Oltre le figure indicate al punto 12 il soggetto gestore è tenuto ad individuare un referente amministrativo (anche part-time) al quale spetta la gestione amministrativa e la rendicontazione finanziaria del servizio

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in conformità a quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006.
3. L'offerta economica dovrà essere formulata secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 e dovrà contenere:
 - a) la percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara (IVA esclusa) sulla base della quale verrà attribuito il punteggio dell'offerta economica alla fine dell'aggiudicazione;
 - b) Indicazione del prezzo pro-capite pro die offerto relativo alla gestione dei servizi di emergenza (servizi da garantirsi in caso di necessità);
 - c) l'aliquota IVA se dovuta;
 - d) il prezzo complessivo del servizio riferito ai due anni (IVA esclusa) risultante dall'applicazione del ribasso di cui alla lettera a);
 - e) gli importi relativi alle singole componenti di costo;
4. Ai sensi dell'art. 110 co. 2 D. lgs n. 36/2023 in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa l'Amministrazione può richiedere per iscritto all'operatore economico giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti. Tali spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:
 - a) l'economia del processo dei servizi prestati;
5. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio oggetto dell'appalto. Non sono ammesse offerte parziali, in aumento, incomplete, condizionate o plurime. All'aggiudicazione si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da altre fonti autorizzate, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente (art. 110 co. 4 D. lgs n. 36/2023).
7. La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessità di armonizzare e rendere compatibile l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, limitatamente al personale dell'operatore economico che si occupa del servizio di accoglienza e assistenza, a favore dei profughi provenienti dall'Ucraina anche se non in possesso dello status di richiedente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.
2. L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle leggi e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente per le imprese operanti nel settore di riferimento del presente appalto in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'appaltatore cessante. Al personale assorbito dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. L'obbligo di riassorbimento del personale è soggetto in ogni caso al temperamento risultante dalla previa valutazione da parte dell'Aggiudicatario subentrante della compatibilità del numero e delle qualifiche dei lavoratori da assorbire con l'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Verrà ad ogni modo garantito il rispetto delle indicazioni formulate dall'Aggiudicatario all'interno del progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario dovrà altresì presentare in sede di predisposizione degli atti di gara, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle clausole sociali, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
4. La mancata presentazione del piano di riassorbimento, anche a seguito del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, con la conseguenza che l'offerta presentata è da qualificarsi come condizionata e, pertanto, inammissibile.
5. L'Aggiudicatario dovrà fornire i dati relativi al personale utilizzato nel corso dell'esecuzione, al fine di poter indicare tali dati in una successiva procedura.
6. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato al presente capitolato. (Allegato n. 11)

ART. 9 ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario gestore del servizio di accoglienza è tenuto a:
 - provvedere all'esatta registrazione delle giornate di presenza nella struttura di accoglienza dei profughi, attraverso sottoscrizione giornaliera da parte degli stessi, dell'apposito registro. Il registro, sottoscritto dai beneficiari, dovrà essere inviato giornalmente alla Prefettura UTG di Udine e, per conoscenza, al Comune di Udine.
 - provvedere alla registrazione delle erogazioni del pocket money, attraverso sottoscrizione per ricevuta da parte del beneficiario dell'accoglienza dell'apposito registro;
 - provvedere alla registrazione dell'avvenuta consegna della tessera/ricarica telefonica, attraverso sottoscrizione per ricevuta da parte del beneficiario dell'accoglienza dell'apposito registro;

- provvedere alla registrazione della consegna di ticket prepagati (es. per acquisto generi alimentari, vestiario, ecc.) attraverso sottoscrizione per ricevuta da parte del beneficiario dell'accoglienza dell'apposito registro;
 - rendere noto ai beneficiari dell'accoglienza le regole da rispettare nel corso dell'accoglienza.
2. L'Aggiudicatario, immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, provvede:
- a. a fornire conferma all'Amministrazione comunale dei propri indirizzi email e PEC e dei propri recapiti telefonici;
 - b. a trasmettere all'Amministrazione comunale, in copia, la documentazione relativa alle polizze assicurative di cui all'art. 11, entro la data di avvio del servizio;
 - c. a trasmettere all'Amministrazione comunale, entro la data di avvio del servizio, l'elenco del personale adibito all'espletamento del servizio.
 - d. a presentare all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 17 entro la data di avvio del servizio; l'Aggiudicatario potrà incorrere nella decadenza dall'aggiudicazione dal servizio come disciplinata dal successivo art. 16 nel caso in cui non si ponga in regola con questo adempimento;

Art. 10 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
2. Il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'Aggiudicatario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Amministrazione Comunale sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.
3. L'Aggiudicatario si obbliga in particolare:
 - a. ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio/della fornitura;
 - b. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'Aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'Aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare in base all' art. 11 co. 1 D.lgs n. 36/2023;
4. L'Aggiudicatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. L'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo

- stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.15;
7. Nel caso di inadempienza contributiva nei confronti dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
 8. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità e la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
 9. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di appalto e di escutere la cauzione definitiva di cui al successivo art. 17, fermo restando la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
 10. Il mancato adempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui sopra si configura come un inadempimento verso l'Amministrazione comunale conferendo pertanto a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell'aggiudicatario medesimo secondo quanto previsto dall'art. 117 co. 5 D. lgs n. 36/2023.

Art. 11 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. I soggetti affidatari del servizio risponderanno direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione ai servizi prestati dal proprio personale, potrà derivare all'Amministrazione comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.
2. Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere stipulate, prima della sottoscrizione della convenzione e comunque prima di avviare l'esecuzione dei servizi, le seguenti polizze assicurative:
 - polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificamente al servizio di cui al presente Avviso, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dai beneficiari accolti. I profughi accolti debbono espressamente intendersi terzi tra loro.
 - La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.500.000,00 per sinistro.
 - polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.).
 - La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'affidatario del servizio, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato;
 - polizza cumulativa contro gli infortuni a beneficio dei profughi ospiti con massimali non inferiori ai seguenti: € 100.000,00 caso morte; € 150.000,00 caso invalidità permanente.
3. In alternativa alle polizze di cui al precedente 2° comma lett. a e b, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche e produrre una appendice alle polizze (o una specifica dichiarazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto. La polizza RCT/RCO già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli fissati dal co 2 del presente articolo per quelle specifiche e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
4. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

5. Copia conforme all'originale delle polizze assicurative e/o della appendice di cui al comma 3 dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque entro e non oltre il primo giorno di inizio del servizio.

6. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al co 2 del presente articolo (e conseguente impossibilità di adempiere a quanto previsto dal co 5 del presente articolo) l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dell'appalto con conseguente incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 17, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 12 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel corso di svolgimento del servizio saranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Amministrazione Comunale
2. Il persistere di situazioni di accertata inadempienza contrattuale da parte dell'Aggiudicatario, fermo restando l'avvio e l'espletamento delle procedure di contestazione previste dall'art. 14, comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Amministrazione comunale provvederà a liquidare al soggetto attuatore le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività progettuali secondo scadenze prefissate e definite nella Convenzione, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture e/o note di addebito, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità della posizione dell'operatore in ordine al trattamento contrattuale retributivo, previdenziale e fiscale dei propri dipendenti e al versamento di contributi previsti dalla Legge e dei contratti in loro favore.
3. La fattura dovrà:
 - essere intestata al Comune di Udine – Servizio Servizi Sociali – U.ORG Progetti Area Sociale - U.O. Servizio accoglienza – Via Lionello, 1 – 33100 Udine C.F. / P.IVA 00168650307, e indicare il codice univoco ufficio destinatario della fattura PA;
 - indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN e/o numero conto corrente postale e codice IBAN dedicati ai sensi della L. 136/2010);
 - riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico), la scadenza, il codice identificativo gara (CIG), gli estremi dell'impegno di spesa;
 - indicare la ritenuta della 0,50% di cui al disposto dell'art. 11 co. 6 D. lgs n. 36/2023.
4. In mancanza di uno solo degli elementi di cui al paragrafo precedente le fatture saranno restituite al mittente
5. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell'applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.

6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
- vengano contestati eventuali addebiti all'Aggiudicatario; in tal caso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, la sospensione cesserà i suoi effetti solo a conclusione della procedura di contestazione di cui all'art. 14;
 - l'Aggiudicatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, o con altri adempimenti contrattuali nei loro confronti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 3.
7. Su richiesta dalla Stazione Appaltante, per le finalità rendicontative che la stessa è tenuta a rispettare nei confronti di altre Amministrazioni, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla fattura apposito documento che indichi l'entità delle diverse voci di spesa.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALI

1. Nel caso in cui il servizio/la fornitura sia svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal CSA, l'Amministrazione comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo PEC o altro idoneo strumento, invitando l'Aggiudicatario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto/la fornitura sia eseguita con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal CSA e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 (sette) giorni, le proprie controdeduzioni. Qualora l'Aggiudicatario non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nei termini, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva nonché all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite o eseguite in modo carente (con proprio personale o ricorrendo a terzi), a spese e a carico dell'Aggiudicatario.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

INADEMPIMENTO	PENALE
Mancata accoglienza di profughi qualora il numero dei beneficiari già accolti sia inferiore al numero massimo dei posti messi a disposizione.	€ 1.000,00 per ogni infrazione
Servizio reso in modo non conforme a specifiche e standards previsti nel presente CSA.	Da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione

Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei profughi, non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 2.	Da € 160,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza in pendenza di stipula del contratto.
6. Resta impregiudicato quanto specificamente previsto per l'ipotesi di mancata decorrenza del servizio.
7. Qualora nel corso del servizio si verificano inadempimenti contrattuali, in relazione ai quali siano state irrogate penali per un importo complessivo superiore a € 25.000,00=, l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 25 e di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.

ART. 15 RISOLUZIONE E REVOCA

1. Qualora nel corso del servizio/della fornitura si verificano gravi casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi, ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa):
 - a. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Aggiudicatario del Servizio oggetto del presente CSA, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - b. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di appalto;
 - c. cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - d. mancata costituzione della cauzione nei termini previsti dal successivo art. 17;
 - e. mancata presa in consegna e/o avvio del servizio da parte dell'Aggiudicatario;
 - f. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - g. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al successivo art. 36;
 - h. venir meno dei requisiti richiesti dalla lettera di invito per l'ammissione alla gara;

- i. mancata regolarizzazione entro il termine delle irregolarità contributive accertate ai sensi dell'art. 10;
3. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal codice civile e l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
4. Nel caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza l'Amministrazione Comunale, nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, procederà adottando un provvedimento di revoca, incamerando la cauzione.

ART. 16 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

1. In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine prescritto, l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 17 e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria approvata a conclusione della gara, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti conseguenti danni
2. L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 11 (obbligo di stipulazione di polizze assicurative), riservandosi in tal caso di chiedere il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato ai sensi dell'art. 106 del Codice a presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto mediante cauzione oppure fidejussione rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 3 dell'art. 106
2. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 co. 4 del Codice, la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, ed avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. Per la riduzione della cauzione provvisoria si veda l'art. 106, comma 8, del Codice nonché la relativa sezione della lettera di invito.
4. L'Aggiudicatario è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del Codice.
5. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 co. 3, del Codice, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
6. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione. L'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa

sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

7. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117 co. 8, del Codice.
8. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia fideiussoria richiesta nel presente articolo deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Per tutta la durata dell'appalto è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.
2. Si applica l'art. 120 del Codice per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

ART. 19 SUBAPPALTO

1. Il subappalto del servizio è vietato ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. 6/2006.

ART. 20 CONTENZIOSO

1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del CSA e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2. È esclusa l'applicazione della clausola compromissoria.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART.22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico affidatario del servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 9-bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto d'appalto - le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE2016/679 (d'ora in avanti chiamato RGPD), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'appalto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano a loro in virtù degli artt. 15 e seguenti del RGPD.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e del citato RGPD con particolare riferimento a quanto prescritto riguardante le misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in occasione della stipulazione del contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività oggetto del contratto implica un trattamento di dati personali che l'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato RGPD ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali ovvero l'Amministrazione Comunale.
5. Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, l'Aggiudicatario accetta espressamente di essere nominato - per la durata dello stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD e, per l'effetto, si obbliga a:
 - a. curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali, ivi inclusi - oltre al RGPD - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - b. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - c. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "*Incaricati del trattamento*" ed organizzarli nei loro compiti;
 - d. verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e. garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione Comunale - ove richiesto - che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
 - f. consentire all'Amministrazione Comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
 - g. fornire all'Amministrazione Comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGPD;
 - h. informare l'Amministrazione Comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste.

6. L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio ed il personale comunque impiegato nel servizio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e all'osservanza del dovere di riservatezza su tutte le notizie e le informazioni di cui si viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 24 OBBLIGHI DI RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Si estendono all'Aggiudicatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.
2. L'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'Aggiudicatario copia del predetto codice.
3. Si estendono all'Aggiudicatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#>

4. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-Integrato-di-Attivita-e-Organizzazione-PIAO/Annualita-20242>

ART. 25 PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83 bis del Codice antimafia (D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159) costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

ART. 26 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA

1. L'Aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto purché l'esito dei controlli previsti a norma di legge abbia esito positivo. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente CSA per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'Aggiudicatario stesso, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente CSA.

ART. 27 COSTITUZIONE IN MORA

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 28 ELENCO ALLEGATI

Allegato 1	Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2	Lettera di invito di gara
Allegato 3	Schema di domanda di partecipazione alla procedura
Allegato 4	Schema di offerta
Allegato 5	Schema di contratto
Allegato 6	Informativa Privacy (concorrenti, aggiudicatari)
Allegato 7	Nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del REG. 679/16 in materia di protezione dei dati personali
Allegato 8	Modello di tracciabilità
Allegato 9	Modello di dichiarazione bollo
Allegato 10	Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte
Allegato 11	Personale impiegato
Allegato 12	Personale richiesto